



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

| | |
|---------------|---|
| (NA) CARRIERO | Presidente |
| (NA) LIACE | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (NA) GATT | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (NA) SICA | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (NA) PALMIERI | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore GIANFRANCO LIACE

Seduta del 17/03/2020

FATTO

La questione ha ad oggetto un contratto di prestito personale rimborsabile mediante cessione del quinto della retribuzione mensile, stipulato in data 31.07.2015 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 09.09.2019.

In questa sede il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro chiedendo di :

1) di dichiarare la eventuale nullità del contratto con restituzione di tutte le somme (costi ed interessi) oltre il capitale finanziato;

2) dichiarare illegittima l'applicazione degli interessi su un periodo limitato di durata del contratto e sui costi fissi del credito;

3) disporre che l'intermediario, in persona del l.r.p.t., rimborsi a favore della ricorrente le seguenti somme:

a) euro 3.523,09 per interessi, oltre a quelli che saranno eventualmente oggetto di valutazione e conteggio da parte del Collegio, perché applicati anche ai costi fissi del credito, superando il sistema alla francese iniquo per il consumatore in caso di estinzione anticipata;

b) euro 3.523,09 per tutti i costi e le commissioni applicate al credito;

c) refusione delle spese del ricorso.

Il ricorrente, inoltre, chiede la menzione dell'istituto finanziatore nell'elenco degli intermediari inadempienti.



Il tutto oltre gli interessi maturati come per legge.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

-con riferimento alla "commissione di gestione", che è già stato effettuato il rimborso in sede di conteggio estintivo secondo il criterio *pro rata temporis*, per un importo pari ad euro 180,00;

- con riferimento alla "commissione di attivazione", la natura *up front*, atteso che si tratta di costi concernenti attività che si concludono prima dell'erogazione del finanziamento;

- con riferimento alla "commissione di intermediazione", la natura *up front*, in quanto destinata a remunerare attività circoscritte alla fase prodromica alla liquidazione del finanziamento.

L'intermediario conclude per il rigetto dell'istanza formulata dalla ricorrente e in subordine dichiararsi la congruità del rimborso già effettuato in sede di conteggio estintivo.

DIRITTO

Il Collegio deve preliminarmente delibare sulla domanda relativa al rimborso degli interessi e l'applicazione del c.d. "ammortamento alla francese". Il Collegio di Coordinamento (dec. n. 10003/2016), ha stabilito che: *«appare, infatti, infondata la richiesta di rimborso della ricorrente relativa agli interessi contrattuali in applicazione del metodo lineare pro rata temporis, considerato che il quantum da ristorare in ordine alla sorte interessi, in caso di estinzione anticipata, è la risultante della scansione temporale delle rate del piano di ammortamento e, nello specifico, del residuo da corrispondere a titolo di interessi al momento di tale estinzione, trattandosi di un piano cosiddetto "alla francese" a rate costanti. In tale tipologia di piano la componente interessi (come peraltro quella per capitale) di ogni singola rata non ha un'incidenza "lineare" nello sviluppo del piano, ma decrescente nel tempo al contrario di quella per capitali, che invece aumenta»*. La predetta domanda, pertanto, non può trovare accoglimento.

Per quanto concerne le altre voci che formano oggetto della domanda di rimborso si osserva quanto segue.

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso degli oneri commissionali e assicurativi nonché delle ulteriori spese sopportate con riferimento alla conclusione del contratto.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "*pari*" all'importo degli interessi e "*dei costi dovuti per la vita residua del contratto*".

È appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "*vita residua del contratto*" ha determinato, tanto nella "*giurisprudenza*" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina *sub* primaria della Banca d'Italia (cfr. le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi *recurring*). È altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. *pro rata temporis*.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE il Giudice del



Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che *“Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”*, includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019, C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che *“il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente *“forza di legge tra le parti”* (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla *“integrazione giudiziale secondo equità”* (art. 1374 cod. civ.). Ritiene pertanto – nel caso di specie – di accogliere la domanda restitutoria per le seguenti voci di costo *“up front”* per gli importi appresso indicati (e in osservanza del criterio sopra indicato):

- 1) comm. attivazione € 316,92;
- 2) comm. intermediario € 1.962,86

Conferma invece, in speculare applicazione dei criteri consolidati, la retrocessione dei seguenti importi per le voci recurring appresso indicate :



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

1) commissione gestione € 180,00. La predetta voce è stata rimborsa già in fase di conteggio estintivo da parte dell'intermediario.

L'importo complessivo a cui ha diritto il ricorrente è pari a € 2.279,78 oltre interessi legali. In relazione alle spese legali stante la natura seriale del contenzioso nulla è dovuto.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.279,78, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO